



PROVINCIA DI PISA

SEGRETERIA GENERALE
U.O.O. ATTI CONSIGLIO E GIUNTA
56125 PISA
Piazza V. Emanuele II, 14
T. 050/ 929 453 - 317 - 318 - 346
e mail: t.picchi@provincia.pisa.it

Estratto dal Verbale del Consiglio Provinciale DELIBERAZIONE N° °49 del 11 MAGGIO 2007

OGGETTO :	Approvazione del Regolamento per disciplinare l'attività delle scuole nautiche.
------------------	---

L'anno 2007, addì 11 del mese di Maggio alle ore 15:45 in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, N. 14, si e' riunito il Consiglio Provinciale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, convocato dal Presidente con nota prot. n. 68424 del 4 Maggio 2007, per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Detto avviso e' stato pubblicato all'Albo Pretorio.

Presiede il Presidente del Consiglio sig. - Cristina Filippini.

Assiste il Segretario sig. Tiziana Picchi, incaricato di ricevere la deposizione del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori: Agostini, Barsantini, Mattolini

Al momento dell'inizio della discussione del presente argomento, risultano assenti i Consiglieri come contrassegnati nella tabella:

		Presente/Assente
Agostini Samuele	Componente del Consiglio	Presente
Arrighi Consuelo	Componente del Consiglio	Presente
Balzi Massimo	Componente del Consiglio	Assente
Barsantini Stefano	Componente del Consiglio	Assente
Bernardeschi Ascanio	Componente del Consiglio	Presente
Berti Stefano	Componente del Consiglio	Assente
Bonciolini Marco	Componente del Consiglio	Assente
Calo' Giuseppe	Vice Presidente del Consiglio	Assente
Canepa Allegra	Componente del Consiglio	Assente
Celoni Miriam	Componente del Consiglio	Presente
Conti Ermanno Oreste Ferdinando	Componente del Consiglio	Assente
Ferrucci Ivan	Componente del Consiglio	Presente
Filippini Cristina	Presidente del Consiglio	Presente
Gorini Giampaolo	Componente del Consiglio	Assente
Granchi Silvano	Componente del Consiglio	Presente
Landi Andrea	Componente del Consiglio	Assente
Lapi Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Lucchesi Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Lunardi Giancarlo	Componente del Consiglio	Presente
Lupi Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Macelloni Renzo	Componente del Consiglio	Assente
Mattolini Leonardo	Componente del Consiglio	Assente
Mezzanotte Michele	Componente del Consiglio	Presente
Michelotti Sergio	Componente del Consiglio	Assente
Pagnin Silvia	Componente del Consiglio	Presente
Pieraccioni Sonia	Componente del Consiglio	Presente
Pieroni Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Porcaro D'Ambrosio Andrea	Componente del Consiglio	Assente
Salcioli Donatella	Componente del Consiglio	Assente
Starnini Rolandi Alessandra	Componente del Consiglio	Assente
Toncelli Gino	Componente del Consiglio	Presente

Pertanto sono presenti n. 16 Membri.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Sanavio Giacomo, Dello Sbarba Rosa, Landucci Nicola, Marchetti Patrizia, Picchi Valter, Romei Anna, Santoni Gabriele, Silvi Mario, Turini Graziano.

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n° 267/2000

IL DIRIGENTE

- Dario Bellini

Il sottoscritto attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. n° 267/2000

IL RAGIONIERE GENERALE

Paola Fioravanti

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamati:

- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, “ Testo Unico della leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto della Provincia di Pisa, adottato con Delibere di Consiglio Provinciale n.17 del 02.02.2001 e n.47 del 16.03.2001, entrato in vigore il 12 maggio 2001, come modificato con Delibere di Consiglio Provinciale n.8 del 17.01.2003, n.27 del 01.03.2004 e n.112 del 31.07.2004;
- il D.P.R. 9 settembre 1997 n.431 “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche” e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 “Codice della Nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172” e s.m.i.
- l'art.105, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112;

Ricordato che:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 ha attribuito alle Province le funzioni relative “*alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche*” [art.105, comma 3, lett. A)];
- l’attività di scuola nautica è materia scarsamente disciplinata in quanto non vi sono norme attuative o regolamenti specifici che stabiliscano le modalità operative per la gestione di tali scuole e per l’esercizio dei controlli amministrativi e tecnici di competenza dell’Ente;

Considerato necessario predisporre un Regolamento provinciale sull’attività delle Scuole Nautiche per attuare una più ampia ed esaustiva disciplina della materia e favorire uno snellimento dei tempi e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per le conseguenti verifiche istituzionali;

Dato atto che la proposta di Regolamento Provinciale per disciplinare l’attività delle scuole nautiche, predisposta dalla U.O. Motorizzazione del Servizio Manutenzione Infrastrutture, è stata discussa dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali nella seduta del 23/4/07 e 4/5/07;

Preso atto dei lavori della Commissione Consiliare competente e ritenuto di approvare il suddetto Regolamento nel testo allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione;

Richiamato l'art.6 dello Statuto della Provincia, i cui commi 2 e 3 prevedono che i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e che entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;

Ritenuto di approvare il suddetto Regolamento nel testo allegato alla lettera “A” con la seguente votazione:

Presenti n° 16

Assenti n° 15: Balzi, Barsantini, Berti, Bonciolini, Calò, Canepa, Conti, Gorini, Landi, Macelloni, Mattolini, Michelotti, Porcaro D’Ambrosio, Salcioli, Starnini

Favorevoli n° 16: Agostini, Arrighi, Bernardeschi, Celoni, Ferrucci, Filippini, Granchi, Lapi, Lucchesi, Lunardi, Lupi, Mezzanotte, Pagnin, Pieraccioni, Pieroni, Toncelli

Astenuti n°: 0

Contrari n°: 0

DELIBERA

1. di approvare il **“Regolamento Provinciale per disciplinare l’attività delle scuole nautiche”**, composto da n.21 articoli, nel testo di cui **all’Allegato A** che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il **“Regolamento Provinciale per disciplinare l’attività delle scuole nautiche”** entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la presente deliberazione di approvazione diviene esecutiva.
3. di disporre la pubblicazione del Regolamento, nel testo di cui **all’Allegato A**, sul sito Internet della Provincia di Pisa.

Allegato “A”



PROVINCIA DI PISA
Dipartimento del Territorio
Servizio Manutenzione Infrastrutture
- U.O. MOTORIZZAZIONE -

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER DISCIPLINARE L'ATTIVITA' DELLE SCUOLE NAUTICHE

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica
Art. 4	Presentazione della domanda di autorizzazione
Art. 5	Istruttoria della domanda di autorizzazione
Art. 6	Requisiti del titolare necessari per l'autorizzazione
Art. 7	Capacità finanziaria
Art. 8	Requisiti di idoneità dei locali e dell'arredamento didattico
Art. 9	Attrezzature didattiche per le lezioni teoriche
Art.10	Mezzi nautici per le esercitazioni pratiche
Art.11	Centri di Istruzione Nautica
Art.12	Insegnanti ed Istruttori
Art.13	Registri e documenti
Art.14	Disciplina dell'attività
Art.15	Norme per le autoscuole
Art.16	Trasformazioni e variazioni dell'impresa e decadenza dell'autorizzazione
Art.17	Organico del personale della scuola nautica
Art.18	Vigilanza
Art.19	Sanzioni
Art.20	Norme transitorie
Art.21	Entrata in vigore del Regolamento

Le norme di riferimento richiamate nell'articolato sono le seguenti:

- D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- D.P.R. 9 settembre 1997 n.431 "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche";
- D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 "Codice della Nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172";
- D.M. 19 agosto 1991 n.389 "Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti nautiche";
- D.M. 17 maggio 1995 n.317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
- Legge 5 novembre 1971 n.1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- L.R. Toscana 6 dicembre 1982 n.88 "Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico";
- Legge 9 gennaio 1991 n.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- Legge 5 marzo 1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- DPR 6 dicembre 1991 n.447 "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti";
- D.M. 16 febbraio 1982 "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi";
- D.P.R. 27 aprile 1955 n.547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.P.R. 19.3.1956 n.303 "Norme generali per l'igiene del lavoro", così come modificati dall'art.33 del D.Lgs. 19.9.1994 n.626 "D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
- Legge 8 agosto 1991 n.264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- Art.9 della Legge 11 febbraio 1971 n.50 "Norme sulla navigazione da diporto", sostituito dall'art.1 lett. e) della Legge n.172/03 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo codice della strada."
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Legge 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale";
- D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge n.50 dell'11.02.1971 "Norme sulla navigazione da diporto".

Il riferimento alle norme sopra citate deve intendersi come esteso alle loro successive modifiche ed integrazioni.

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle scuole nautiche, attribuite alle Province dall'art.105, comma 3, lett. a) del D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art.2 - Definizione

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività, seppure esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

3. Ai sensi dell'art.29 del DPR n.431/97, non sono soggetti all'autorizzazione amministrativa di cui all'Art.1 del presente Regolamento gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche denominati "Centri di istruzione per la nautica" e riconosciuti in conformità a quanto previsto dal DM n.389/91.

4. La vigilanza amministrativa e tecnica degli enti e delle associazioni di cui al comma precedente è di competenza del Ministero dei Trasporti.

5. L'attività di scuola nautica può essere svolta, previo rilascio di specifica autorizzazione di cui al successivo art.3, anche dai seguenti soggetti:

-autoscuole in possesso dei requisiti di legge;

-persone fisiche e giuridiche che al 17/01/98, data di entrata in vigore del DPR n.431/97, gestivano scuole di istruzione per la nautica.

6. La sede della scuola nautica è quella dove vengono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.

Art.3 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica

1. L'attività di scuola nautica è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Pisa qualora la sede principale sia posta sul suo territorio.

2. Le scuole nautiche autorizzate si distinguono in cinque tipi:

A) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per nave da diporto;

B1) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per imbarcazioni da diporto, a vela e a motore, senza alcun limite dalla costa;

B2) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per imbarcazioni da diporto a motore, senza alcun limite dalla costa;

- C1) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per unità da diporto a vela e a motore, entro dodici miglia dalla costa;
- C2) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per unità da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa.

3. Ai fini del rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 la Provincia acquisisce il parere del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, che deve accertare il possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 9 e 10.

4. In caso di autorizzazione all'apertura di una nuova scuola nautica o in caso di trasferimento volontario, la distanza minima da mantenere dalla scuola nautica più vicina con sede nello stesso Comune non può essere inferiore a 1000 metri.

5. In caso di trasferimento necessitato da sfratto esecutivo o dalla chiusura al traffico della strada o per sopravvenuta inagibilità dei locali, per cause documentabili e per un periodo di almeno tre mesi, la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuna scuola nautica esistente non può essere inferiore a 500 metri.

6. La distanza minima da scuole nautiche di Comuni o Province limitrofe non può essere comunque inferiore a 500 metri.

7. Per distanza tra autoscuole si intende il percorso pedonale più breve, misurato nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.

Art.4 – Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia.
2. Le domande, in carta resa legale nei modi di legge, potranno essere redatte utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio competente, disponibili presso lo stesso e/o scaricabili dal sito Internet della Provincia di Pisa (www.provincia.pisa.it).

Art.5 – Istruttoria della domanda di autorizzazione

1. Il competente Ufficio provvederà ad una prima valutazione della domanda per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Se necessario l'Ufficio richiederà la produzione di eventuale documentazione integrativa. Qualora entro 6 mesi dalla richiesta, la documentazione non venisse prodotta, la pratica verrà archiviata d'ufficio.
3. Successivamente alla verifica delle condizioni e dei requisiti personali e tecnici richiesti, la Provincia acquisisce il parere del Compartimento Marittimo competente in merito all'idoneità delle attrezzature didattiche, dei mezzi nautici e dei dispositivi di sicurezza degli stessi.
4. La Provincia si esprimerà sulla domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione della documentazione prodotta, nei termini di cui al comma 2. In tal caso, i termini saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione

della documentazione integrativa.

Art.6 – Requisiti del titolare necessari per l'autorizzazione

1. Il richiedente se persona fisica, ovvero il rappresentante legale se persona giuridica, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a)età minima di anni ventuno;
- b)residenza in Italia e cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della normativa vigente;
- c)diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
- d)requisiti per lo svolgimento dell'attività di istruttore di scuola nautica e/o di insegnante di scuola nautica, ai sensi rispettivamente dell'art.27, comma 1 e dell'art.28, comma 6 del DPR n.431/97, oppure disporre di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento, sia teorico che pratico, come specificato al seguente art.12, che dovrà essere successivamente inserito nell'organico della scuola nautica;
- e)non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- f)non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- g)adeguata capacità finanziaria;
- h)iscrizione alla C.C.I.A.A. relativamente all'attività svolta;
- i)proprietà o disponibilità giuridica dei locali adibiti a sede, idonei allo svolgimento dell'attività;
- j)proprietà o disponibilità giuridica di mezzi nautici, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento, da utilizzare per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami;
- k)proprietà o disponibilità giuridica dell'arredamento e del materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione.

2. Se l'attività è esercitata da una Società, l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.4 è rilasciata alla società stessa. A tal fine:

i requisiti di cui alle lettere b) – e) – f) del primo comma devono essere posseduti da:

- A) tutti i soci, se trattasi di società di persone
- B) soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni
- C) amministratori, per ogni altro tipo di società;

il requisito di cui alla lettera c) del primo comma deve essere posseduto almeno da uno dei soggetti di cui alle lettere A) - B) - C) del paragrafo precedente;

i requisiti di cui alle lettere g) – h) – i) – j) – k) del comma precedente devono essere posseduti dalla società.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve detenere la gestione diretta e personale dell'esercizio dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

4. I requisiti richiesti sono precisati nei successivi articoli.

Art.7 – Capacità finanziaria

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica le persone fisiche e giuridiche debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria, mediante certificazione rilasciata da

professionista abilitato, attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 (liberi da gravami ipotecari), oppure mediante attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, riferita ad un importo di € 25.822,84 rilasciata da:

- Aziende e Istituti di credito;
- Società finanziarie con capitale non inferiore a € 2.582.285,00 in analogia a quanto previsto per le autoscuole dal DM n.317/95.

2. L'attestazione di cui al comma precedente deve essere formulata secondo lo schema n. "1" allegato al presente Regolamento.

3. La capacità finanziaria minima delle autoscuole o delle agenzie di consulenza che svolgono anche l'attività di scuola nautica deve essere incrementata del 50% rispetto ai valori stabiliti dalle norme in vigore rispettivamente per le autoscuole e per le agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art.8 – Requisiti di idoneità dei locali e dell'arredamento didattico

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

- un'aula di almeno 25 m² di superficie, e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 m², dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Tale requisito non è richiesto per i locali dei Centri di Istruzione ai quali non è demandata l'effettuazione dei corsi teorici;
- un ufficio di segreteria di almeno 10 m² di superficie, antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
- servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

2. L'altezza minima dei locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune ove ha sede la scuola nautica.

3. I suddetti requisiti di idoneità dei locali si applicano anche alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

4. I locali devono essere conformi alla normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed alla sicurezza in generale nei termini precisati dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

5. In particolare, la conformità alla normativa attinente le caratteristiche igienico-sanitarie ed alla destinazione d'uso si intende comprovata dal certificato di agibilità dei locali, rilasciato dall'Autorità competente per la destinazione d'uso richiesta, corredato dal relativo certificato catastale e dalla planimetria catastale in originale o copia conforme.

6. Il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro si intende comprovata dalla dichiarazione resa sotto forma di atto notorio da professionista abilitato che certifichi, con oneri a carico del richiedente, il rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza strutturale, ai sensi dell'art.4 della Legge 5.11.1971 n.1086 e dalla LR Toscana 6.12.1982 n.88, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sul contenimento dei consumi energetici, ai sensi della Legge 9.1.1991 n.10 e s.m.i., sulla sicurezza degli impianti, ai sensi della Legge 5.3.1990 n.46 e del DPR 6.12.1991 n.447 e s.m.i., sulla prevenzione incendi, per le attività ricadenti in tale disciplina ai sensi del DM 16.2.1982 e s.m.i., e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in generale, ai sensi del DPR 27.4.1955

n.547 e dal DPR 19.3.1956 n.303, così come modificati dall'art.33 del D.Lgs 19.9.1994 n.626.

7. Qualora il titolare della scuola nautica sia in possesso anche dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge n.264/91, i locali potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico e alla ricezione degli incarichi nonché i servizi igienici.

8. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento didattico atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il materiale d'arredamento deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:

- cattedra o tavolo per l'insegnante,
- lavagna dalle dimensioni minime di m.1,10 x 0,80 oppure lavagna luminosa,
- posti a sedere per gli allievi, in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula,
- almeno un tavolo da carteggio.

Art.9 – Attrezzature didattiche per le lezioni teoriche

1. La scuola nautica deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni teoriche, commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico di cui al punto precedente sarà sottoposto all'esame ed alla approvazione del Compartimento Marittimo competente.

Art.10 – Mezzi nautici per le esercitazioni pratiche

1. La scuola nautica deve disporre di almeno una unità da diporto, compatibile con il tipo di corsi effettuati, per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami.

2. Nel rilasciare il parere di cui all'art.3 del presente Regolamento, il Compartimento Marittimo valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole.

3. La scuola nautica deve avere la disponibilità del mezzo nautico per tutto l'anno e non è consentito l'uso di mezzi di altre scuole o di privati, anche se occasionale.

4. La disponibilità del mezzo si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica:

- a) è proprietario della nave o dell'unità da diporto, anche tramite contratto di leasing;
- b) è armatore della nave o dell'unità da diporto;
- i)ha la disponibilità di unità da diporto nelle varie forme previste dalla normativa in vigore.

5. Nei casi di cui al punto c) del precedente comma la disponibilità deve essere dimostrata tramite contratto di locazione o noleggio o comodato registrato, stipulato con il relativo proprietario o armatore, che preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami.

6. Ogni variazione relativa al titolo di proprietà e/o disponibilità, alla sostituzione del mezzo nautico o, comunque, relativa a quest'ultimo, deve essere autorizzata dalla Provincia.

7. Per l'abilitazione al comando delle navi da diporto, la scuola deve comprovare la disponibilità di una

nave da diporto iscritta negli appositi registri tenuti dalle Capitanerie di Porto al momento e per l'effettiva durata del corso.

8. Sulle licenze di navigazione delle unità da diporto utilizzate per l'insegnamento, gli uffici che detengono i registri di iscrizione provvedono all'annotazione di cui all'art.9 della Legge n.50/71 sostituito dall'art.1 lett. e) della Legge n.172/03.

9. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di pronto soccorso e di salvataggio, sufficienti per tutte le persone imbarcate, di megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. Inoltre devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un pannello rettangolare recante la scritta "SCUOLA NAUTICA" in colore nero su fondo bianco, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile, di dimensione minima pari a m.1 x 0,2.

10. Tutte le unità in dotazione impiegate devono essere provviste di copertura assicurativa, in conformità delle disposizioni vigenti in materia e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami.

11. Durante le esercitazioni pratiche, gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art.10 - comma 2 del DPR n.431/97. I mezzi possono essere condotti dagli aspiranti tenendo accanto l'istruttore sul quale ricade, in ogni caso, la responsabilità del mezzo.

Art.11 – Centri di Istruzione Nautica

1. Due o più scuole nautiche, autorizzate ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, possono consorziarsi (secondo quanto disposto dal Codice Civile agli artt.2602 e seguenti) e costituire un Centro di Istruzione Nautica.

2. Al Centro di Istruzione Nautica possono essere demandate le attività concernenti le esercitazioni pratiche, l'effettuazione dei corsi teorici nonché le attività relative allo svolgimento delle prove d'esame che richiedono l'impiego di unità nautiche non possedute da ciascuna delle scuole associate.

3. Al fine del suo riconoscimento, il Centro di Istruzione Nautica deve comunicare alla Provincia:

- la denominazione delle scuole nautiche aderenti,
- il responsabile del Centro di Istruzione,
- le generalità degli istruttori,
- le generalità degli insegnanti, se le scuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione dei corsi teorici,
- l'ubicazione della sede del centro.

4. I locali da adibire a Centro di Istruzione devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate. Se al Centro di Istruzione è demandata anche l'effettuazione dei corsi teorici, i locali devono avere le caratteristiche di cui all'art.8 del presente Regolamento.

5. Il Centro di Istruzione deve essere dotato dell'attrezzatura didattica e delle unità da diporto necessarie ad assolvere alle funzioni demandate dalle scuole aderenti. Se il Centro svolge anche le attività relative alla preparazione teorica degli allievi si applicano gli articoli 8 e 9 precedenti.

6. Il responsabile del Centro di Istruzione deve essere in possesso dei requisiti previsti per il titolare della

scuola nautica di cui al precedente art.6.

7. Ai Centri di Istruzione si applicano le disposizioni di cui all'art.14 seguente e, salvo diversa indicazione, le norme contenute nel presente Regolamento.

8. Al Centro di Istruzione possono accedere esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche consorziate: non possono essere effettuate iscrizioni direttamente presso il centro. Gli allievi trasferiti al centro di istruzione nautica vengono iscritti in apposito registro del centro.

9. Possono aderire ai Centri di Istruzione Nautica i soggetti di cui all'art.2, comma 5 del presente Regolamento, purché regolarmente autorizzati. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le loro attività non demandate al consorzio.

10. La Provincia, previa istanza del responsabile del centro e verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, è tenuta a riconoscere il centro di istruzione a tutti gli effetti legali verificando che le singole scuole nautiche consorziate adeguino le proprie dotazioni di personale ed attrezzature per lo svolgimento delle attività non demandate al consorzio.

11. Qualora al consorzio aderiscano scuole nautiche aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro, il riconoscimento è effettuato dalla Provincia nella cui circoscrizione territoriale si trova il centro stesso. Tale Provincia provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato le singole autorizzazioni alle scuole nautiche aderenti, agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti e alle Capitanerie di Porto per gli adempimenti conseguenti.

Art.12 – Insegnanti ed Istruttori

1. La scuola nautica deve avere almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di condotta e comando oppure un soggetto unico che cumuli entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o dal rappresentante legale o dal socio amministratore i quali, a loro volta, possono cumulare le funzioni se abilitati.

2. I titolari, i soci o gli amministratori possono svolgere l'attività di insegnante e istruttore purché in possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) seguenti.

3. Nel caso in cui la scuola nautica rimanga sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato dalla Provincia ad utilizzare, quale supplente temporaneo e per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore già autorizzato presso un'altra scuola nautica, in modo da assicurare il regolare funzionamento della scuola in relazione al numero degli allievi.

4. La scuola nautica può utilizzare insegnanti ed istruttori a tempo pieno o parziale, lavoratori autonomi o con rapporto di lavoro dipendente o, comunque, con contratto di lavoro previsto dalla normativa vigente. Gli insegnanti e gli istruttori dipendenti devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00, nella quale dichiarano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti Pubblici o di Aziende Private, oppure, in caso contrario, devono produrre il nulla-osta dei predetti.

5. Al personale insegnante di più scuole nautiche appartenenti ad uno stesso titolare o società è consentita la mobilità presso le diversi sedi.

6. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati dalla Provincia all'esercizio dell'attività. Pertanto i titolari o i rappresentanti legali delle scuole nautiche devono richiedere l'autorizzazione ad inserire nel proprio organico gli insegnanti ed istruttori che intendono utilizzare inviando alla Provincia apposita domanda in bollo, corredata della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

a) per gli insegnanti di teoria

–idoneità morale, come per il titolare della scuola nautica;

–diploma di istruzione di 2° grado;

–almeno uno dei seguenti titoli di cui al comma 6 dell'art.28 del DPR n.431/97:

- titolo professionale marittimo di coperta non inferiore a padrone marittimo e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale corredata, se in servizio, di autorizzazione del capo d'istituto;
- certificazione di essere un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;
- patente nautica per la navigazione senza alcun limite, conseguita da almeno cinque anni;

b) per gli istruttori di pratica nautica

–idoneità morale, come per il titolare della scuola nautica;

–licenza di scuola dell'obbligo;

–patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire, così come previsto dall'art.27 del DPR n.431/97.

7. Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:

•coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, sono o sono stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente nonché coloro che hanno riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

8. La Provincia, esaminata la documentazione ed accertato il possesso dei requisiti da parte dei candidati, rilascia alla scuola nautica l'autorizzazione all'inserimento dell'insegnante e/o istruttore nell'organico del personale ed il tesserino di riconoscimento dell'insegnante/istruttore con l'indicazione delle mansioni riconosciutegli. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante/istruttore, il titolare è tenuto a restituire immediatamente alla Provincia il tesserino.

Art.13 – Registri e documenti

1.Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti registri e documenti:

–registro di iscrizione degli allievi, che deve contenere la data di iscrizione, le generalità degli allievi, gli estremi delle autorizzazioni per l'esercitazione al comando ed alla condotta delle unità da diporto, la data delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche e il relativo esito, annotazione e data di trasferimento dell'allunno se la scuola aderisce ad un centro di istruzione;

–registro delle lezioni teoriche, dove devono essere indicati il numero di riferimento del registro di iscrizione, le generalità di ciascun allievo, numero complessivo delle ore di lezione e la valutazione dell'insegnante sulla preparazione teorica;

–registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al centro di istruzione, nel caso in cui la scuola aderisca ad un centro riconosciuto (non necessario se il trasferimento viene annotato in apposita colonna

del registro di iscrizione degli allievi).

2. I centri di istruzione sono tenuti alla compilazione del registro di iscrizione degli allievi e del registro delle lezioni teoriche.

3. I registri suddetti, tenuti regolarmente e compilati giornalmente in ordine cronologico, prima del loro utilizzo devono essere timbrati e numerati in ogni pagina dal competente ufficio della Provincia e tenuti a disposizione delle Autorità preposte alla vigilanza.

Art.14 – Disciplina dell'attività

1. All'interno dei locali della scuola nautica devono essere esposti al pubblico l'atto di Autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciato dalla Provincia di Pisa ed una tabella che deve indicare, in modo chiaro e per esteso, quanto segue:

- il nome e la sede della scuola,
- le tariffe applicate,
- l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza amministrativa e tecnica della Provincia di Pisa,
- l'orario di apertura al pubblico.

2. Previa richiesta scritta alla Provincia, possono essere autorizzate, per documentata necessità, sospensioni dell'attività per un periodo non superiore a 90 giorni, eventualmente rinnovabili, con provvedimento del Dirigente, una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Qualora al termine del periodo di sospensione l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività verrà revocata d'ufficio.

3. In caso di impedimento motivato del titolare o del socio amministratore o del legale rappresentante la Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi oppure può consentire il proseguimento dell'esercizio dell'attività di scuola nautica previa nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito.

Art.15 – Norme per le autoscuole con attività di scuola nautica

1. Le autoscuole autorizzate ai sensi di legge e dotate di attrezzature, strumenti nautici e materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia.

2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica le autoscuole devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

3. Ai fini del rilascio della autorizzazione di cui al comma 1, la Provincia acquisisce il parere del Compartimento Marittimo che deve accertare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 8 – 9 e 10.

4. Le lezioni teoriche di nautica si svolgono in un'aula distinta rispetto a quella in cui si svolgono i corsi di scuola guida. E' consentito comunque lo svolgimento delle lezioni di nautica nella stessa aula delle lezioni di scuola guida purché venga dimostrata la compatibilità dell'uso promiscuo della medesima

mediante la produzione di un programma dei corsi. Ogni variazione del predetto programma dovrà essere comunicata tempestivamente alla Provincia.

5. Le funzioni di segreteria possono svolgersi anche in uno stesso locale in comune con l'autoscuola purché compatibile con i requisiti di legge.

6. Le autoscuole che svolgevano l'attività di scuola nautica anteriormente al 17/1/98, data di entrata in vigore del DPR n.431/97, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti di idoneità dei locali entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diverse previsioni di legge. Tali criteri si applicano anche alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

Art.16 – Trasformazioni e variazioni dell'impresa e decadenza dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Provincia qualsiasi variazione dei requisiti indicati negli articoli 6, 7 e 8, affinché la Provincia provveda, valutata la permanenza dei requisiti di idoneità, a confermare o revocare l'autorizzazione.

2. La trasformazione da ditta individuale a società e viceversa nonché la trasformazione della forma societaria richiedono il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il titolare o legale rappresentante o socio amministratore e per la società neocostituita, con contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

3. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di persone giuridiche l'ingresso o il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con la produzione della copia conforme del relativo verbale o atto notarile, deve essere comunicato alla Provincia che ne prenderà atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, sempre che le modifiche della composizione societaria o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di nuova autorizzazione.

4. La variazione della sola denominazione d'impresa, senza alcuna modifica sostanziale dell'impresa stessa, deve essere comunicata alla Provincia che ne prenderà atto procedendo al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione, senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

5 Il trasferimento della sede in ambito provinciale potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di specifica autorizzazione della Provincia a seguito dell'accertamento dei requisiti prescritti dall'art.8 del presente Regolamento.

6. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "*mortis causa*". Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione, in sostituzione di quella del trasferente che sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti prescritti e con revoca contestuale della precedente autorizzazione.

7. Al trasferente è consentito solamente di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non potrà iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo, contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione, di restituire l'atto autorizzativo e far annullare dalla Provincia le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate.

8. L'autorizzazione decade:

- a) per morte del titolare, se non vi sono eredi o per rinuncia all'eredità;
- b) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
- c) per rinuncia espressa del titolare;
- d) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
 - d1) il mancato inizio dell'attività entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - d2) la sospensione ingiustificata dell'attività per 3 mesi;
- e) per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all'art.14 penultimo comma del presente Regolamento;
- f) per revoca disposta dalla Provincia ai sensi dell'art.14 suddetto.

Art.17 – Organico del personale della scuola nautica.

1. L'accesso ai Pubblici Uffici per lo svolgimento delle pratiche è consentito a tutti i soggetti legittimati (titolare di impresa individuale, soci amministratori e legali rappresentanti per le società) e alle persone da questi espressamente delegate con apposito atto.

2. Agli insegnanti ed istruttori viene rilasciato dalla Provincia un tesserino di abilitazione professionale a seguito di presentazione, da parte del titolare della scuola nautica, di richiesta di inserimento nell'organico del personale. Alla domanda, resa in bollo ai sensi di legge, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'insegnante/istruttore, ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/00, relativa al possesso dei requisiti personali e di idoneità morale previsti per il titolare della scuola nautica ed al titolo di studio previsto per le mansioni da svolgere;
- copia conforme del titolo abilitativo di cui al comma 6 dell'art.28 del DPR n.431/97 posseduto (per gli insegnanti) o relativa autocertificazione;
- copia della patente nautica rilasciata da almeno un triennio, così come previsto dall'art.27 del DPR n.431/97 (per gli istruttori)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'insegnante/istruttore ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00, di accettazione d'incarico e di non essere dipendente dello Stato, di enti pubblici o di aziende private;
- nulla-osta del datore di lavoro primario nel caso in cui l'insegnante/istruttore sia dipendente dello Stato, di enti pubblici o di aziende private;
- attestazione di versamento dei diritti di segreteria, nella misura stabilita con apposito atto della Provincia, intestata alla Provincia di Pisa e con causale "Rilascio autorizzazioni alle scuole nautiche".

3. L'importo dei diritti di segreteria, da versare tramite conto corrente postale o bonifico bancario, è stabilito con delibera di Giunta Provinciale.

4. Per ciascun tesserino di abilitazione professionale deve essere assolta l'imposta di bollo, in misura e nei modi di legge.

5. Il titolare della scuola nautica risponde personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegittimati.

Art.18 – Vigilanza.

1. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia che, ai fini dell'espletamento di tale funzione, può avvalersi degli uffici del Compartimento Marittimo competente per territorio.

2. I funzionari della Provincia ed il personale incaricato possono effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti atti a verificare:

- a) il regolare esercizio dell'attività;
- b) l'esposizione al pubblico e l'osservanza degli orari e delle tariffe;
- i) la regolare tenuta dei registri;
- ii) il permanere delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato;
- e) l'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento e regolarmente autorizzati.

3. La vigilanza amministrativa e tecnica viene svolta dai funzionari della Provincia in analogia con quanto previsto dall'art.123 del D.Lgs n.285/92 e dall'art.336 del DPR n.495/92 per l'attività di autoscuola.

4. Qualora, in occasione dei controlli previsti da legge emergano incertezze sulla permanenza dei requisiti di idoneità la Provincia può acquisire il parere del Compartimento Marittimo, per quanto di propria competenza.

5. Nel caso di inottemperanza alle disposizioni impartite dalla Provincia saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.19 del presente Regolamento.

Art.19 – Sanzioni.

1. Le scuole nautiche sono soggette a sanzioni pecuniarie, nonché a sanzioni amministrative quali la diffida, la sospensione e la revoca.

2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi nei casi in cui:

- a) l'attività della scuola nautica non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori ritenuti non più idonei;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.

3. L'autorizzazione è revocata quando:

- a) vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'art.6 del presente Regolamento;
- b) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- c) per espressa rinuncia, sia nel caso di cessazione dell'attività che di cessione della medesima.

4. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene revocata, altresì, per decesso del titolare dell'autorizzazione stessa in mancanza di eredi o aventi causa in possesso dei requisiti richiesti.

5. Ai sensi dell'art. 7 bis del TUEELL, le sanzioni pecuniarie sono previste nei seguenti casi:

- a) chiunque gestisca una scuola nautica senza autorizzazione. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività;
- b) chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisca alla condotta su unità di scuole nautiche senza essere in possesso dei requisiti professionali previsti ed essere a ciò autorizzato;
- c) chiunque gestisca una scuola nautica autorizzata operando con personale non autorizzato;

d)quando sia apportata una modifica ad uno qualunque dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione e non venga comunicata alla Provincia entro 30 giorni dal suo verificarsi.

6. La competenza alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo spetta alla Provincia nella persona del Dirigente del Servizio competente. La Provincia introita i proventi delle sanzioni irrogate su apposito capitolo di bilancio e con le modalità già in essere nell'Ente.

Art.20 – Norme transitorie.

1. Le persone fisiche e giuridiche che al 17/01/98, data di entrata in vigore del DPR n.431/97, gestivano scuole nautiche devono presentare alla Provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

2. Alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della società, deve essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività assimilabili a scuola nautica alla data del 17/01/98. A tal fine sarà ritenuto utile almeno uno dei seguenti documenti:

- a)certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- b)autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione o dell'art.26 della Legge n.50 dell'11.02.1971.

3.Nei casi previsti al 1° comma del presente articolo l'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di scuola nautica è rilasciata dopo aver verificato l'esistenza delle attrezzature marinesche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.

Art.21 – Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è stato approvato.

Schema n. "1"

Carta intestata

(dell'azienda o di istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig.

nella forma tecnica di _____

un affidamento di euro _____ (_____).

Lì, _____

Firma

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Cristina Filippini

IL SEGRETARIO

Tiziana Picchi

Su conforme dichiarazione del responsabile della tenuta dell'Albo, la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 16/05/2007 perché vi resti per 15 gg. Consecutivi.

Pisa, Lì 16/05/2007

IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA

Elisabetta Samek Lodovici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuta esecutiva per il decorso di 10 giorni
dalla data di pubblicazione.

è divenuta esecutiva per dichiarazione di
immediata esecutività.

Pisa, Lì 26/05/2007

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Elisabetta Samek Lodovici

Pisa, Lì

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

su conforme dichiarazione del responsabile dell'ufficio incaricato certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16/05/2007 al 31/05/2007 senza opposizione.

Pisa, Lì 01/06/2007

IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA

Elisabetta Samek Lodovici

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Pisa, li

Firma e Timbro